

Statuto OSTEOAMORE ONLUS

Con la presente scrittura privata, da registrarsi presso l'ufficio, tra le sottoscritte parti:

- Sig. nato a il residente a <località1> Via/Piazza codice fiscale
- Sig. nato a il residente a <località2> Via/Piazza codice fiscale ;
- Sig. nato a il residente a <località3> Via/Piazza codice fiscale ;

-

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Costituzione

1. È costituita l'"associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come "Associazione OSTEOAMORE Onlus".

2. Sede

1. L'associazione ha sede in Bisceglie, Via XXIV Maggio 40.

3. Oggetto e scopo

- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo della promozione dell'Osteopatia a sostegno di soggetti svantaggiati, anche nei paesi in via di sviluppo. OSTEOAMORE Onlus si pone tra gli obiettivi, anche quello di organizzare missioni di volontari osteopati in quelle zone del mondo in difficoltà.
- La sua attività principale consiste nel favorire la conoscenza dell'Osteopatia e potenziare l'accessibilità a tale medicina complementare.

In particolare:

- promuovere e attuare iniziative locali, regionali, nazionali come le *giornate di solidarietà* in cui il maggior numero di osteopati si ritrovano per lavorare contemporaneamente e gratuitamente, a sostegno di bambini e/o adulti disabili, o in grande difficoltà economica;
 - promuovere e attuare collaborazioni con enti, associazioni, finalizzate all'aiuto operativo in caso di calamità naturali;
 - organizzare seminari, convegni, corsi di formazione.
- L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il **fondo di dotazione** (??) iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di , versate come segue dai fondatori stessi:

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell'associazione

1. Sono aderenti dell'associazione:

- fondatori;
- soci dell'associazione;
- benemeriti dell'associazione;
- beneficiari dell'associazione.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

4. Sono fondatori coloro che aderiscono all'associazione entro la fine dell'anno solare, dalla costituzione della stessa.

5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.

7. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo in carica un anno;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il past president, eletto tale dopo un anno di presidenza, con il ruolo di garantire assistenza e continuità di gestione al presidente neo eletto;
- il consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere.

7. Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

2. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio Aderente all'Associazione

3. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, anche in teleconferenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 settembre).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

4. L'assemblea è convocata dal presidente, anche in teleconferenza, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito con posta elettronica, che assicuri la ricezione, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, così come l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Ogni socio aderente ad **OSTEOAMORE Onlus** ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

9. Per la nomina del presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

8. Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da presidente, vice presidente, past president, segretario e tesoriere.
2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
3. Al consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell'Associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi; gli spettano tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservati all'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo decide in merito all'adesione di nuovi aderenti nell'associazione.
4. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per un anno e sono rieleggibili.
5. Qualora per qualsiasi motivo vengano meno la maggioranza dei consiglieri oppure il Presidente, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre rieleggerlo.
6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
7. Il Consiglio Direttivo può, a mezzo del Presidente, delegare ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
9. La convocazione può essere indetta mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

9. Presidente

1. Al presidente dell'associazione, in carica un anno, spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da

sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

5. Il Presidente svolgerà il ruolo di Past President nell'incarico successivo.

10. Vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. Il vice presidente svolgerà il ruolo di presidente nell'incarico successivo.

11. Segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, anche qualora queste avvengano in teleconferenza, attraverso la registrazione audio. Coadiuvando il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

12. libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a tutti i soci in formato elettronico, nella sezione riservata del sito Tuttosteopatia.it.

13. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

14. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 1° luglio di ogni anno.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

In base alla legge finanziaria del 2010 (Legge 23 dicembre 2009 n. 191) l'Associazione OSTEOAMORE Onlus può essere iscritta negli elenchi delle associazioni non lucrative dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno dell'Associazione OSTEOAMORE Onlus.

15. Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento

facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

16. Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

17. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente dell'ordine dei Dottori commercialisti nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

18. Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.